

## Condizioni generali di Vendita e Garanzia – Eneretica SpA

### 1) Ambito di applicazione e validità

1. Le presenti condizioni generali di vendita e garanzia (di seguito “**Condizioni Generali**”) disciplinano i contratti tra Eneretica SpA (di seguito “**Venditrice**”) e i suoi clienti (di seguito “**Cliente**”) aventi ad oggetto la vendita di beni mobili da parte della Venditrice al Cliente.

2. Le Condizioni Generali valgono, senza limite di tempo, per tutti i summenzionati contratti di vendita, presenti e futuri, tra Venditrice e Cliente, anche se non espressamente richiamate nei e/o allegate ai relativi documenti.

3. Le Condizioni Generali prevalgono sulle condizioni di acquisto eventualmente predisposte dal Cliente. Eventuali modifiche, cancellazioni e/o aggiunte alle Condizioni Generali si considereranno come non apposte, salvo se di maggior favore per la Venditrice.

4. In assenza di sottoscrizione delle Condizioni Generali da parte del Cliente o di accettazione delle stesse per iscritto anche tramite semplice e-mail, le Condizioni Generali si riterranno comunque conosciute e accettate dal Cliente per fatti concludenti nella data precedente tra l’effettuazione della prima prestazione da parte del Cliente (es. pagamento, anche parziale) e la ricezione dei beni.

### 2) Perfezionamento del contratto

1. Il contratto di vendita è costituito, in ordine di priorità, dal documento della Venditrice denominato “conferma d’ordine” (di seguito richiamata anche come “conferma” o “conferma scritta”) e dalle Condizioni Generali di Vendita (insieme di seguito anche solo come “contratto”).

Ciascun contratto di compravendita relativo ad ogni cessione si intende perfezionato solo dopo l’emissione della conferma scritta da parte della Venditrice.

2. La conferma scritta da parte della Venditrice può contenere patti diversi dalle presenti condizioni, che avranno valore di condizioni particolari che prevalgono sulle Condizioni Generali e valide solo per quel singolo affare.

3. La documentazione composta da illustrazioni, disegni e dati relativi alle dimensioni e ad altre caratteristiche tecniche ha valore puramente indicativo e non è da intendersi come promessa di caratteristiche certe, a meno che detti dati non siano esplicitamente definiti come vincolanti, così come l’invio di cataloghi, listini prezzi o altra documentazione tecnica da parte della Venditrice non costituisce offerta, con facoltà di loro modifica in qualunque momento.

4. L’eventuale offerta formulata al Cliente da un dipendente o agente della Venditrice non ha valore vincolante per la Venditrice, la quale si riserva il diritto di confermare o meno, in tutto o in parte, i contenuti dell’offerta mediante l’eventuale emissione della conferma d’ordine.

5. Eventuali condizioni modificate e/o aggiunte dal Cliente al contratto e/o nei documenti del Cliente si considereranno come non apposte e non valide, salvo se di maggior favore per la Venditrice.

6. L’accettazione dell’offerta, in qualunque modo formulata, implica da parte del Cliente la rinuncia alle proprie condizioni generali e/o speciali, anche se allegate o richiamate.

7. La Venditrice si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti modifiche senza obbligo di preavviso. Anche le caratteristiche (dati di peso, portata, rendimento, garanzia, prezzo, ecc.) ed ogni altra indicazione fornita dalla Venditrice possono essere modificate dalla casa costruttrice senza preavviso. Pertanto, tali dati non sono da ritenersi vincolanti e viene esclusa ogni responsabilità della Venditrice nell’eventualità in cui si verificano variazioni.

### 3) Prezzi

1. I prezzi di listino sono IVA esclusa e si intendono sempre per merce franco magazzino della Venditrice; eventuali dazi sono a carico del Cliente. I prezzi relativi a listini e/o offerte non ancora confermate per iscritto dalla Venditrice sono suscettibili di variazioni senza preavviso alcuno come conseguenza dell’andamento generale dei costi o per qualsiasi altra causa dipendente o indipendente dalla volontà della società stessa.

### 4) Consegna

1. I termini di consegna sono sempre indicativi e non impegnativi, e decorrono dalla data di perfezionamento dell’ordine salvo che tra le parti non sia stato tassativamente stabilito per iscritto un preciso termine di consegna della merce. Le consegne anche parziali di merce non possono essere rifiutate dal Cliente e non danno diritto all’annullamento dell’ordine. Se il mancato rispetto dei tempi di consegna è riconducibile a forza maggiore, come ad esempio ad incendi, catastrofi naturali, epidemie, guerra, scontri armati, guerra civile, rivoluzione, terrorismo, sabotaggio, incidenti a reattori nucleari, scioperi o eventi di altra natura che non rientrino nell’ambito di influenza della Venditrice, la Venditrice è esentata dai suoi obblighi di vendita per l’intera durata dell’avvenimento ed il periodo di consegna viene prorogato di conseguenza. La Venditrice provvederà a comunicare al Cliente quanto prima possibile l’inizio e la fine di tali circostanze. In tali casi il Cliente non ha diritto di recedere dall’acquisto né di chiedere indennizzo.

2. Qualora la spedizione e/o il collaudo dell’oggetto della vendita subiscano ritardi per cause imputabili al Cliente ovvero qualora il Cliente violi per propria colpa obblighi di collaborazione di altra natura, la Venditrice avrà facoltà di pretendere il risarcimento dei danni a lui derivanti per le predette cause o violazioni, incluso il risarcimento degli eventuali maggiori costi sostenuti. La Venditrice ha facoltà, ferme restando ulteriori pretese, trascorsi 15 giorni dall’avviso al Cliente che i materiali o i prodotti ordinati sono a sua disposizione e pronti per la consegna, di disporre dell’oggetto della vendita in altro modo, ed in particolare avrà la facoltà di mettere a magazzino l’oggetto della vendita a rischio e a spese del Cliente, anche in luogo diverso dalla propria sede.

3. I tempi di consegna sono da intendersi come rispettati se l’oggetto della vendita ha lasciato lo stabilimento della Venditrice entro la scadenza del periodo di consegna ovvero se è stata comunicata la disponibilità alla spedizione.

## 5) Spedizione

1. La spedizione viene sempre effettuata per conto e a rischio e pericolo del Cliente. L'onere dello scarico della merce dai mezzi di trasporto spetta in ogni caso del Cliente.
2. Salvo diversamente concordato tra le parti, il rischio passa al Cliente con l'inizio delle operazioni di carico dei pezzi oggetto della vendita presso lo stabilimento della Venditrice e nella fattispecie anche qualora vengano effettuate consegne parziali ovvero qualora la Venditrice si sia fatta carico anche di altri servizi, come ad esempio delle spese di spedizione o della consegna e dell'installazione. Con riserva di accordi in altro senso, l'obbligo di eseguire operazioni di carico, di collocare e di fissare la merce fornita in modo sicuro per il successivo trasporto, nonché di scaricarla in modo sicuro, spetta al Cliente ovvero al suo spedizioniere, corriere o addetto al ritiro, il quale ha altresì l'obbligo di mettere a disposizione, per proprio conto e a proprie spese, i mezzi di fissaggio adeguati.

## 6) Pagamento

1. Il pagamento deve essere effettuato entro la data prevista nel modulo d'ordine, con le modalità ivi specificate. Assegni e cambiali sono accettati solo previo accordo con la Venditrice ed avranno effetto liberatorio solo con l'effettivo buon fine del titolo. I pagamenti convenuti a mezzo tratte comporteranno l'autorizzazione ed accettazione delle tratte stesse all'atto dell'ordine. La Venditrice si riserva la facoltà di rifiutare pagamenti con assegni o cambiali senza la specificazione del motivo. Spese di riscossione e tassi di sconto vanno a debito del Cliente. Il pagamento del prezzo dovrà effettuarsi, salvo diversamente specificato dalla Venditrice, al domicilio di quest'ultima.
2. Per Clienti aventi sede legale al di fuori del territorio italiano le forme di pagamento accettate sono Bonifico anticipato, CAD, L/C, mandato Sepa Business.
3. In caso di mancato pagamento anche parziale alle scadenze stabilite, la Venditrice ha la facoltà di sospendere la vendita, se non ancora ultimata, e pretendere il pagamento di quanto sino a quel momento fornito, salvo ogni ulteriore risarcimento del danno.
4. Nel caso in cui la Venditrice abbia concesso la dilazione del pagamento della vendita e dovessero apparire mutate le condizioni giuridico - finanziarie del Cliente, la Venditrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere il pagamento immediato della vendita e ciò anche ai sensi dell'art.1186 del Codice Civile.
5. La Venditrice ha il diritto unilaterale ed incontestabile di rifiutare, a sua insindacabile discrezione, qualsiasi pagamento da parte di terzi diversi dal Cliente.
6. Il Cliente decade da ogni diritto di contestazione delle fatture della Venditrice qualora non le contesti entro 8 (otto) giorni di calendario dalla ricezione delle stesse. Inoltre, una volta effettuato il pagamento, totale o parziale, di una fattura della Venditrice, il Cliente rinuncia ad ogni contestazione della stessa.
7. La Venditrice è autorizzata a compensare tutti i crediti che vanta nei confronti del Cliente con tutti i crediti che il Cliente

vanta nei confronti della Venditrice. Il Cliente potrà invece effettuare compensazioni solo su autorizzazione della Venditrice.

## 7) Ritardo nei pagamenti

1. Fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dalla legge o dall'accordo di vendita, il mancato rispetto anche di un solo termine di pagamento da parte del Cliente comporterà la decadenza del Cliente dal beneficio del termine, con la conseguenza che il Cliente dovrà versare immediatamente alla Venditrice l'integralità delle somme non ancora corrisposte per qualsivoglia contratto stipulato con la Venditrice, indipendentemente dai termini di pagamento eventualmente previsti negli stessi.
2. L'eventuale ritardo del Cliente nel pagamento di quanto dovuto ai sensi del Contratto, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dalla legge o dal Contratto, comporterà inoltre il riconoscimento a favore della Venditrice degli interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. 9 novembre 2012, n.192, da calcolarsi dal giorno del previsto pagamento al giorno dell'effettivo saldo. Sussiste inoltre l'obbligo del Cliente di rimborsare alla Venditrice anche le intere spese da quest'ultima sostenute per il recupero del credito, ivi incluse quelle legali relative a predisposizione di lettere stragiudiziali e/o azioni giudiziarie/arbitrali.
3. In tutte le ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo e dei relativi accessori non avvenga puntualmente nei termini pattuiti, quanto sarà poi eventualmente versato dal Cliente in mora dovrà essere imputato prima alle spese, poi agli interessi moratori e il residuo al capitale.

## 8) Riservato dominio, cessione del credito, recesso della Venditrice

1. La Venditrice si riserva il diritto di proprietà sull'oggetto della vendita fino all'avvenuto pagamento di tutti i crediti, anche ai sensi dell'art. 1523 cod. civ. e ss., in particolare anche di ciascun saldo creditore spettante alla Venditrice nell'ambito del rapporto d'affari con il Cliente (riserva a saldo). Se, per la validità del riservato dominio, è necessaria nel Paese di destinazione della merce la registrazione su un registro o simili, la Venditrice è autorizzata sin d'ora a far registrare il patto di riservato dominio e a intraprendere le azioni necessarie per la validità del patto di riservato dominio con l'eventuale necessità di collaborazione da parte del Cliente.
2. Il Cliente ha l'obbligo di trattare con cura l'oggetto della vendita consegnatogli con riserva di proprietà (merce in riservato dominio).
3. Qualora la merce in riservato dominio venga unita ad altre cose in modo tale da diventare una componente essenziale di un'altra cosa, la Venditrice ottiene la comproprietà sull'altra cosa. La produzione di una nuova cosa mediante unione o lavorazione della merce in riservato dominio avverrà in modo tale che la Venditrice acquisti sempre un'adeguata percentuale di comproprietà.
4. Il Cliente è autorizzato a continuare a vendere la merce in riservato dominio nel regolare corso dei suoi affari. In caso di vendita della merce in riservato dominio fornita e/o prodotta ai sensi del precedente punto 3.3, il Cliente cede sin d'ora alla Venditrice i corrispondenti crediti derivanti dalla vendita nei confronti dei suoi Clienti (importo finale in fattura al lordo di

eventuale IVA) ovvero una corrispondente parte con tutti i diritti accessori, fino al saldo completo dei crediti da parte del Cliente medesimo. Il Cliente ha l'obbligo di notificare immediatamente alla Venditrice una copia della fattura relativa alla rivendita.

5. Il Cliente resta autorizzato all'incasso del credito ceduto di cui al punto 4.4.; ciò non inficia la facoltà della Venditrice di incassare il credito in prima persona. La Venditrice non incasserà il credito qualora il Cliente adempia ai propri obblighi di pagamento derivanti dagli importi incassati, non finisca in mora con i pagamenti e qualora non venga presentata domanda di apertura di un procedimento fallimentare, di successione o simili, finalizzato all'esecuzione generale, ovvero qualora non sussista una sospensione dei pagamenti.

In tal caso la Venditrice può pretendere che il Cliente renda nota al rispettivo debitore la cessione a titolo di garanzia a favore della Venditrice e che fornisca tutti i dati e tutti i documenti necessari all'incasso.

6. In caso di comportamento contrario alle disposizioni del contratto da parte del Cliente, specie per quanto riguarda la mora nei pagamenti, la Venditrice è autorizzata, dopo il sollecito, a ritirare gli oggetti della vendita. In questo atto, così come nel pignoramento degli oggetti medesimi da parte della Venditrice, non si configura alcun recesso dal contratto da parte della Venditrice stessa.

7. La domanda di apertura di un procedimento fallimentare, di successione o simili, a carico del Cliente, autorizza la Venditrice, a propria scelta, (i) a recedere dal contratto e a pretendere l'immediata restituzione degli oggetti della vendita e (ii) a fornire ulteriori prestazioni come da contratto soltanto dietro pagamento anticipato. La vendita di prestazioni dietro pagamento anticipato non esclude un successivo recesso dal contratto.

## 9) Garanzia

1. La Venditrice garantisce i prodotti forniti contro difetti di fabbricazione per i tempi riportati nella seguente tabella. Durante il periodo di validità della garanzia, la Venditrice riconosce il costo dei materiali sostituiti dal Cliente mediante fornitura gratuita dei ricambi corrispondenti, previa verifica delle parti difettose che devono essere restituite in porto franco alla Venditrice unitamente ad un rapporto dell'intervento effettuato dal Centro di assistenza tecnica autorizzato ovvero, in mancanza, dal Cliente.

Famiglia prodotto	Durata garanzia
Condizionatori senza unità esterna e loro accessori	18 mesi
Armadi per la sanificazione ad ozono	18 mesi
Apparecchi per la sanificazione dell'aria mediante generazione di ioni	24 mesi
Parti di ricambio per tutti i prodotti	12 mesi
Tutti i prodotti diversi da quelli sopra elencati	12 mesi

2. Le parti e/o i componenti sostituiti in garanzia restano di proprietà della Venditrice, alla quale devono essere restituiti franco spese entro il termine improrogabile di sessanta giorni dalla denuncia del vizio. Decorso inutilmente tale periodo, si procederà all'addebito a carico del Cliente, senza preavviso, del pezzo eventualmente sostituito al prezzo stabilito nel listino prezzi di ricambio della Venditrice.

3. Qualora dalla verifica di cui al punto 9.1 emerga - per qualunque ragione - l'inoperatività della garanzia ed il pezzo di ricambio sia già stato fornito gratuitamente, questo verrà addebitato al Cliente al prezzo stabilito nel listino prezzi dei ricambi della Venditrice. Allo stesso modo si opererà nel caso in cui la riparazione sia già stata eseguita gratuitamente.

4. Qualora dalla verifica di cui al punto 9.1 emerga l'operatività della garanzia ed il pezzo di ricambio sia già stato fornito a titolo oneroso, questo verrà stornato al Cliente a mezzo emissione di nota d'accredito. Allo stesso modo si opererà qualora la riparazione sia già stata eseguita a titolo oneroso.

5. La durata della garanzia non viene né rinnovata né prolungata per effetto delle riparazioni o sostituzioni effettuate in garanzia, continuando a decorrere il rimanente periodo di garanzia per il bene riparato o sostituito.

6. In ogni caso, l'obbligo di garanzia della Venditrice implica unicamente, a insindacabile giudizio della stessa, la riparazione o la sostituzione delle parti difettose o non conformi alle qualità garantite, con espressa esclusione di ogni altro rimedio. Resta inteso che la garanzia non si estende in nessun caso al rimborso delle spese di smontaggio, montaggio e trasporto dei beni e dell'impianto nel quale sono installati. La Venditrice avrà adempiuto ai propri obblighi di garanzia all'atto della consegna al Cliente di una parte del bene o del bene stesso debitamente riparata/o o sostituita/o.

7. La garanzia decorre dalla data di consegna del bene compravenduto al Cliente ai sensi del precedente §4.

Nel solo caso in cui sia necessario provvedere ad un collaudo a carico della Venditrice, la garanzia decorrerà dalla data di avvenuto collaudo. Qualora il collaudo non venga effettuato per cause imputabili al Cliente, il termine di garanzia decorrerà comunque trascorsi 30 giorni dalla data di consegna.

### Esclusioni

8. La Garanzia non è in ogni caso dovuta:

- a) Quando il Cliente ha provveduto per suo conto a riparazioni anche parziali o comunque a manomissioni o modifiche dei prodotti acquistati;
- b) Quando gli inconvenienti sono stati causati da utilizzo inadeguato del prodotto o da carente o insufficiente manutenzione, incuria o incapacità nell'uso dei prodotti;
- c) Quando gli inconvenienti siano in tutto od in parte dipesi da errata installazione o dall'aver ignorato le istruzioni della Venditrice;
- d) Quando guasti ed inconvenienti siano stati causati da incurie durante il trasporto,
- e) normale usura;
- f) utilizzo di accessori e pezzi di ricambio non originali;

g) utilizzo di dispositivi e/o componenti inadeguati per il funzionamento in combinazione con il prodotto venduto dalla Venditrice;

h) influssi chimici, elettrochimici o elettrici non riconducibili alla Venditrice.

9. La Venditrice non è a conoscenza dell'uso a cui i beni venduti saranno destinati. Pertanto, la Venditrice non garantisce alcuna idoneità dei beni a particolari usi, fini e/o scopi, restando la relativa verifica un esclusivo onere del Cliente.

10. La garanzia non opera per le parti normalmente usurabili e costituenti materiali di consumo, la cui durata attesa è in dipendenza della intensità di utilizzo dei prodotti in garanzia e che a seguito di normale usura sia inferiore al periodo di garanzia.

11. La garanzia non è altresì prestata se il Cliente non ha provveduto a denunciare direttamente alla Venditrice a mezzo lettera raccomandata ovvero PEC i vizi apparenti entro 8 (otto) giorni di calendario dall'installazione delle apparecchiature, e quelli occulti entro 8 (otto) giorni di calendario dalla loro scoperta.

#### 10) Cessione del contratto e del credito

1. Ove non espressamente autorizzata per iscritto, è vietata la cessione, in tutto o in parte, del contratto da parte del Cliente, anche nell'ambito di cessioni, affitti e trasferimenti di azienda o ramo d'azienda, oltre che fusioni, incorporazioni e ogni altro atto giuridico avente analoga finalità.

La Venditrice avrà comunque la facoltà di considerare la cessione valida, qualora ritenuta dalla stessa conveniente.

2. Ai sensi dell'art. 1260 cod. civ., la Venditrice potrà cedere i crediti che vanta nei confronti del Cliente.

#### 11) Legge applicabile e foro competente

1. Alle Condizioni Generali e all'ordine in generale si applica esclusivamente la legge italiana, con espressa esclusione della Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni e del diritto internazionale privato.

2. Per tutte le controversie traenti origine dalle Condizioni Generali e/o dal contratto è competente in via esclusiva, senza eccezione alcuna, il Foro di Trento. La Venditrice è tuttavia autorizzata a scegliere di citare in giudizio il Cliente anche avanti il foro del domicilio di quest'ultimo oppure altro foro in cui la Venditrice fosse citata da terzi per controversie connesse al Contratto.

#### 12) Disposizioni finali

1. Il ritardato o mancato esercizio di un diritto ai sensi del contratto non potranno in alcun modo essere considerati una rinuncia a detto diritto, salvo espressa comunicazione in tal senso firmata per iscritto.

2. L'invalidità o l'inefficacia di qualsiasi disposizione del Contratto non comporteranno in nessun caso l'invalidità o l'inefficacia dell'intero accordo. Le parti convengono sin d'ora di negoziare in buona fede le disposizioni oggetto di declaratoria di invalidità o inefficacia, al fine di sostituirle con altre in grado di determinare, nei limiti di legge, sostanzialmente i medesimi effetti.

3. Le Condizioni Generali prevalgono su qualunque altre condizioni generali precedenti o contemporanee sottoscritte dalle parti con riferimento al medesimo oggetto.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Il Cliente (*nome e cognome lrpt - timbro e firma*):

\_\_\_\_\_

Eneretica SpA



Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 cod. civ., sottoscrivendo il presente articolo, dichiarano di aver ben discusso e di approvare espressamente e in modo specifico le clausole di cui agli articoli: 4.2 (mancata consegna imputabile al Cliente), 6.6 (contestazione fatture), 6.7 (compensazione), 7.1 (decadenza dal beneficio del termine), 8 (riservato dominio, cessione del credito, recesso della Venditrice), 9 (garanzia), 10.1 (divieto cessione del contratto), 11 (legge applicabile e foro competente).

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Il Cliente (*nome e cognome lrpt - timbro e firma*):

\_\_\_\_\_

Eneretica SpA

